

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.4 del TIQE 2008-2011, dall'articolo 8, commi 8.3 e 8.4, dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 12, comma 12.3 del TIQE 2012-2015, a decorrere dal:

- a) 1° gennaio 2010, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato, con la deliberazione 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10, l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06;
- b) 1° gennaio 2011, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato, con la deliberazione 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11, l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06.

1.2 In particolare le operazioni di verifica riguardano la corretta registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico nei periodi intercorrenti:

- tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011 per le imprese di cui al precedente punto 1.1, lettera a);
- tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 per le imprese di cui al precedente punto 1.1, lettera b),

secondo quanto disciplinato dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

2.1 Le verifiche ispettive saranno effettuate:

- utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità negli anni 2011 e/o 2012, elencati al Titolo III, articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.

2.2 Le verifiche ispettive saranno inoltre effettuate in conformità agli articoli da 9 a 12 del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, ed in particolare verrà effettuato il controllo:

- della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT (articolo 9);
- dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (articolo 10);
- che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (articolo 11);
- che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici (articolo 12).